

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2688

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORALLO, D'ALESSIO, DE CARO, ANGELINI, BALDASSI,  
BARACETTI, BIANCHI BERETTA ROMANA, CERRA, VENE-  
GONI, TESI, MILANI ARMELINO, MATRONE, LEONARDI,  
GARBI, CRAVEDI**

*Presentata il 31 gennaio 1979*

Norme per la determinazione del fabbisogno edilizio per l'accesso del personale militare alla abitazione nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale ed in relazione al programma di alloggi di servizio per gli appartenenti alle  
Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli intendimenti dell'amministrazione della difesa in merito al problema della casa per i militari sono riassunti come segue dal libro bianco (edizione 1977):

un provvedimento per la costruzione di nuovi alloggi demaniali in base ad un piano decennale per una spesa complessiva di 300 miliardi che dovrebbe consentire la copertura di circa i due terzi delle esigenze prospettate dalle Forze armate;

un altro provvedimento volto ad agevolare, a favore dei militari, l'accesso alla proprietà della casa mediante la concessione di prestiti trentacinquennali a basso tasso di interesse che, integrati da una anticipazione sulla indennità di buonuscita già maturata, vengano specificatamente

vincolati alla costruzione o all'acquisto di un alloggio economico.

Secondo l'amministrazione militare le scelte indicate si rendono necessarie per due ragioni. La prima riguarda la pronta disponibilità di alloggi, indispensabili per mettere ufficiali e sottufficiali in condizione di svolgere i propri uffici presso le sedi di servizio; la seconda si riferisce alla volontà di superare le difficoltà che finora hanno impedito ai militari di trarre un apprezzabile beneficio dai provvedimenti previsti dalla legislazione in vigore sull'edilizia economica e popolare.

La politica della casa praticata dalla difesa si era basata nel passato sulla assegnazione di alloggi demaniali, prevalentemente posti all'interno di infrastrutture militari, concessi di massima al personale obbligato a risiedere sul posto. Altri allog-

gi, non demaniali, ma costruiti in base ad accordi intercorsi con l'istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (INCIS) venivano assegnati ai militari destinati alle sedi interessate per tutta la durata della destinazione medesima.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, in seguito alla approvazione della risoluzione proposta dal gruppo comunista, ha posto in evidenza i difetti ed i limiti di questa impostazione e la necessità di prevedere più adeguati provvedimenti in questa materia. I difetti si riferiscono essenzialmente alla circostanza dell'obbligo rilasciato da parte dei militari degli alloggi demaniali al momento della cessazione dal servizio. In considerazione della estrema difficoltà a reperire sul mercato alloggi a fitto equo, i militari collocati in ausiliaria o in congedo per limiti di età si sono sempre più opposti agli sfratti intimati dall'amministrazione creando una insostenibile situazione nei riguardi di quei loro colleghi in servizio che si aspettano di usufruire di analogo beneficio. Dai dati pubblicati sul libro bianco risulta che gli alloggi demaniali e i cosiddetti alloggi ex-INCIS sono in totale 17.534, dei quali 11.666 per l'esercito e rispettivamente 2.923 e 2.945 per la marina e per l'aeronautica. Circa un sesto di questi alloggi è tuttora occupato da militari non più in servizio che, in mancanza di altre abitazioni, sono stati autorizzati a permanere in essi in attesa di una equa sistemazione. Calcolate in 67.000/unità le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dedotti gli alloggi demaniali ed ex-INCIS disponibili, risulta che il fabbisogno effettivo di abitazioni si aggira intorno alle 50.000 unità. A nostro giudizio, posto in questi termini, il problema della casa ai militari non sembra risolvibile. A tale proposito, anche la Commissione difesa della Camera dei deputati, aveva manifestato notevoli perplessità. L'ordine del giorno proposto dal presidente Battino Vittorelli, nella seduta di venerdì 28 luglio 1978, a conclusione dell'esame del di-

segno di legge concernente il piano di costruzione degli alloggi di servizio, espone chiaramente l'esigenza di concludere rapidamente la predisposizione di idonee proposte volte ad assicurare ai militari parità di diritti con i dipendenti civili dello stato in materia di abitazione, l'ammissione al godimento degli alloggi a carattere economico, l'accesso alla proprietà della casa.

L'orientamento dettato dalla Commissione parlamentare risulta chiaro:

1) programmare la costruzione di alloggi di servizio per soddisfare le diverse esigenze delle Forze armate mediante l'attuazione di un piano decennale;

2) predisporre norme che consentano ai militari di beneficiare di agevolazioni nell'ambito del piano decennale dell'edilizia pubblica;

3) emanare provvedimenti discrezionali di emergenza, volti ad andare incontro alle particolari situazioni in cui si sono venute a trovare talune categorie di militari utenti di alloggi demaniali.

In altre parole la Commissione difesa ha ritenuto superata la politica governativa nel settore delineando una direttiva del tutto nuova. La costruzione degli alloggi di servizio deve essere programmata in base alle esigenze delle Forze armate; il programma è comunicato alle Camere, alle quali viene anche periodicamente trasmessa una relazione sullo stato di attuazione della legge. Per la realizzazione della costruzione degli alloggi è data, all'amministrazione della difesa, un'ampia facoltà di intervento, potendosi anche acquistare abitazioni già fabbricate da destinare alle urgenti necessità. Gli alloggi di servizio vengono ceduti dietro il corrispettivo di un canone equo stabilito in base a procedimenti disciplinati da un regolamento di esecuzione che il Governo provvede ad emanare entro una data prestabilita che decorre dall'approvazione della legge. Anticipando il successivo provvedimento concernente l'accesso all'abitazione a favore dei militari, la

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge ha sottratto definitivamente da questo regime le case INCIS militari riportate sotto la generale disciplina dell'edilizia economica, con altresì la specifica previsione di una « riserva di posti » per militari nelle graduatorie ai fini dell'assegnazione, in affitto, di case per i lavoratori.

Spettava al Governo predisporre, su questa base, la legge per la casa ai militari; non essendosi tuttavia provveduto a tale incombenza i proponenti hanno ritenuto di avanzare la presente proposta che costituisce una ipotesi di soluzione sulla quale si augurano possa svolgersi una proficua discussione. Il provvedimento consta di tre parti.

La prima tende ad attuare una idonea programmazione delle esigenze dei militari per l'edilizia « convenzionata » e « sovvenzionata » allo scopo di soddisfare nell'ambito del piano decennale tali necessità con particolare riferimento alla dislocazione territoriale del personale delle Forze armate. È prevista pertanto la presentazione, alle Camere, da parte del ministro della difesa, di una relazione che,

acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e degli organi nazionali della rappresentanza militare, viene trasmessa al CIPE per gli adempimenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successivamente al CER e alle Regioni per l'attuazione di piani particolari allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie in questo settore.

Nella seconda parte si tratta della unificazione delle casse ufficiali e sottufficiali in due distinti « fondi di solidarietà » per gli ufficiali e per i sottufficiali, allo scopo di rendere possibile la concessione di contributi per la costruzione, per l'ampliamento, per il riattamento di abitazioni in favore degli aderenti al fondo, a condizione che, sia essi, sia i loro familiari di primo grado non risultino proprietari di altra abitazione.

La terza parte, infine, recepisce la normativa di una analoga proposta di legge dell'onorevole Bandiera concernente il finanziamento, in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'immediato avvio delle iniziative cooperativistiche (Atto Camera n. 2642).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Relazione alle Camere del ministro della difesa).*

Allo scopo di valutare, in relazione alla elevata mobilità del personale militare delle forze armate, la quantità e la localizzazione delle abitazioni necessarie per il personale predetto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione concernente:

a) il presumibile fabbisogno globale di abitazioni per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, ripartito per regioni militari e per centri urbani maggiori;

b) i presumibili interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio dell'amministrazione, ovvero l'entità della riserva di abitazioni di enti pubblici da porre a disposizione del personale predetto;

c) i presumibili interventi di edilizia convenzionata ed agevolata diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, valutati anche in base alla accertata consistenza delle richieste di finanziamento presentate dalle cooperative costituite tra militari delle Forze armate;

d) le presumibili entità e localizzazione delle aree da destinare agli insediamenti residenziali ivi comprese quelle ricavabili, in base alle valutazioni dell'amministrazione, nell'ambito di beni demaniali non più necessari ed utili alla difesa e pertanto suscettibili di trasferimento ai demani delle regioni con il vincolo della destinazione pubblica a fini sociali;

e) le valutazioni dell'amministrazione circa la quantità delle risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze.

## ART. 2.

*(Trasmissione della relazione al CIPE).*

La relazione del ministro della difesa di cui al precedente articolo 1 e gli eventuali successivi aggiornamenti biennali di essa, unitamente alle decisioni adottate in merito dalle competenti Commissioni parlamentari ed il parere espresso dall'organo nazionale della rappresentanza militare costituito a norma della legge 11 luglio 1978, n. 382, a cura del ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla presentazione alle Camere per la prima attuazione, e successivamente entro il mese di gennaio di ciascun biennio, è trasmessa al CIPE perché ne tenga conto ai fini della determinazione degli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale con particolare riferimento alle competenze ad esso attribuite dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

## ART. 3.

*(Esigenze delle Forze armate).*

Il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni predisposti dal comitato per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono tenere conto delle esigenze delle Forze armate, quali risultano dalla relazione del ministro della difesa e dalle decisioni delle Commissioni parlamentari competenti.

Delle predette esigenze devono tenere conto anche le regioni nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 4 della predetta legge.

## ART. 4.

*(Fondo di solidarietà per gli ufficiali delle Forze armate).*

Le casse ufficiali di cui alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, sono soppresse.

È istituito, presso il ministero della difesa, il fondo di solidarietà per gli ufficiali delle Forze armate, cui sono iscritti i predetti ufficiali all'atto della loro nomina in servizio permanente effettivo, salva la richiesta di cancellazione, da presentarsi da parte degli interessati, all'ente di appartenenza, entro un anno da tale passaggio.

Anche se a disposizione, collocati in aspettativa per riduzione di quadri o per qualunque altra causa, ovvero sospesi dall'impiego, gli iscritti al fondo di cui al secondo comma sono assoggettati alla ritenuta del 2 per cento sugli emolumenti annui lordi percepiti e pensionabili considerati in ragione dell'80 per cento. Al fondo stesso sono iscritti anche gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento richiamati o trattenuti in servizio per lungo periodo di tempo di cui agli articoli 2, 3, 7, della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Al predetto fondo, cui è conferita la personalità giuridica, sono attribuiti i compiti già devoluti alle disciolte casse ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, nonché quello di erogare contributi al mutuatario iscritto al fondo per la parte o per la quota parte non assistita dal contributo dello Stato in base alle norme in vigore relativamente ai mutui da destinare alla costruzione, all'ampliamento, o al riattamento di una abitazione ovvero per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato.

Il fondo può accettare donazioni da parte di privati e ricevere contributi da amministrazioni statali o da enti pubblici. Per una sola volta e per il suo primo impianto il Ministero della difesa eroga al fondo il contributo di 200 milioni di lire.

Il consiglio di amministrazione del fondo è composto da cinque membri, nominati dal ministro della difesa, su designazione dell'organo nazionale della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, che, nel loro seno, eleggono il presidente.

Le operazioni ed i bilanci del fondo sono controllati da un comitato di cinque sindaci, di cui tre nominati dal ministro della difesa, uno dal ministro del tesoro e uno designato dal presidente del Consiglio di Stato scelto tra i magistrati dell'istituto.

Il ministro della difesa, sentito l'organo della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana lo statuto del fondo di cui al precedente comma, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la concessione di contributi per la costruzione, per l'ampliamento o per il riattamento della abitazione a favore degli iscritti al fondo qualora né essi, né il coniuge né i loro parenti di primo grado risultino proprietari di altra abitazione sul territorio nazionale;

b) dettare le norme transitorie per il passaggio di tutti i beni mobili ed immobili delle casse ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, all'istituendo fondo, nonché disporre che le attività e le passività delle predette casse passino a beneficio od a carico del fondo medesimo;

c) stabilire gli importi massimi dei prestiti, dei sussidi, nonché dei contributi previsti.

In allegato allo statuto sarà riportata la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, del fondo alla data di entrata in vigore della legge, nonché il numero degli iscritti sotto la stessa data.

Copia dello statuto sarà distribuita a tutti gli ufficiali all'atto del loro passaggio in servizio permanente.

#### ART. 5.

*(Istituzione fondo di solidarietà per i sottufficiali delle forze armate).*

Il fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito di cui al regio decreto legge 22

giugno 1933, n. 930, la cassa sottufficiali della marina di cui alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, la cassa sottufficiali dell'aeronautica di cui alla legge 19 maggio 1939, n. 894, sono soppressi.

È istituito, presso il Ministero della difesa, il fondo di solidarietà tra i sottufficiali delle forze armate, cui all'atto del passaggio in servizio permanente sono iscritti i predetti sottufficiali, salva la richiesta di cancellazione, da presentarsi da parte degli interessati, all'ente di appartenenza, entro un anno da tale passaggio.

Gli iscritti al fondo di cui al secondo comma sono assoggettati alla ritenuta del 2 per cento sugli emolumenti annui lordi percepiti e pensionabili considerati in ragione dell'80 per cento.

Al predetto fondo, cui è conferita la personalità giuridica, sono attribuiti i compiti già devoluti alla disciolta cassa sottufficiali di cui al primo comma del presente articolo nonché di erogare contributi al mutuatario iscritto al fondo per la parte o per la quota-parte non assistita dal contributo dello Stato in base alle norme in vigore relativamente ai mutui da destinare alla costruzione, all'ampliamento, o al riattamento di una abitazione ovvero per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato.

Il fondo può accettare donazioni da parte di privati e ricevere contributi da amministrazioni statali o da enti pubblici. Per una sola volta e per il suo primo impianto il Ministero della difesa eroga al fondo un contributo di 300 milioni di lire.

Il consiglio di amministrazione del fondo è composto da cinque membri, nominati dal ministro della difesa, su designazione dell'organo nazionale della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, che, nel loro seno, eleggono il presidente.

Le operazioni ed i bilanci del fondo sono controllati da un comitato di cinque sindaci, di cui tre nominati dal ministro della difesa, uno dal ministro del tesoro

e uno designato dal presidente del Consiglio di Stato scelto tra i magistrati dell'istituto.

Il ministro della difesa, sentito l'organo della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana lo statuto del fondo di cui al precedente comma, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la concessione di contributi per la costruzione, per l'ampliamento o per il riattamento dell'abitazione a favore degli iscritti al fondo qualora, né essi, né i loro parenti di primo grado, né il coniuge risultino proprietari di altra abitazione sul territorio nazionale;

b) dettare le norme transitorie per il passaggio di tutti i beni mobili ed immobili del fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito, della cassa sottufficiali marina e della cassa sottufficiali aeronautica, all'istituendo fondo, nonché disporre che le attività e le passività dei predetti fondi e casse passino a beneficio od a carico del fondo medesimo;

c) stabilire gli importi massimi dei prestiti, dei sussidi, nonché dei contributi previsti.

In allegato allo statuto sarà riportata la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare del fondo alla data di entrata in vigore della legge, nonché il numero degli iscritti sotto la stessa data.

Copia dello statuto sarà distribuita a tutti i sottufficiali all'atto del loro passaggio in servizio permanente.

#### ART. 6.

*(Procedura del Ministero  
dei lavori pubblici).*

In deroga a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 476, i contributi di cui al precedente articolo sono concessi dal ministro dei lavori pubblici, con la proce-

dura stabilita dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della concessione di mutui agevolati, da erogarsi alle condizioni indicate nel titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 7.

*(Piano aggiuntivo per interventi edilizi).*

Per soddisfare le esigenze accertate con la relazione ministeriale di cui al precedente articolo 1, nel quadro del piano decennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata la predisposizione di un piano aggiuntivo, di durata sessennale, a partire dal 1979 e fino al 1985, per la realizzazione di nuove abitazioni e la contestuale concessione di mutui agevolati assistiti da contributo statale.

A tali fini è altresì autorizzato il limite di impegno di lire 3 miliardi annui per la concessione dei predetti contributi a favore di cooperative edilizie, anche a proprietà individuale, costituite tra i militari delle Forze armate.

Le somme stanziare sono poste a disposizione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Presso la predetta sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti sono altresì depositate tutte le disponibilità residue, sul limite di impegno autorizzato dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

ART. 8.

*(Copertura dell'onere finanziario).*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9 miliardi relativamente al triennio 1979-1981 dei quali 3 miliardi relativi all'esercizio finanziario 1979 e 6 miliardi complessivi per i successivi esercizi finanziari 1980 e 1981.

Le quote annuali di spesa per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sui capitoli 2801 e 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.